



Verbale Assemblea Straordinaria

Il giorno 15 luglio 2022, alle ore 20.00, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Essere Oltre, presso il Ristorante Parco De Riseis Pescara, in occasione della cena sociale.

Sono presenti

membri del direttivo:

Assunta Di Basilico, Donatella D'Amico, Mariella De Magistris, Roberta Alberti.

Soci:

Stefania Catalano, Mattia Di Paolo, Ena Pacifico, Debora Donadoni, Guido Zitto, Rosa Maria Binni, Maria Pia Radico, Teresa Ascione, Carlo Scassa, Andrea Fulco.

Ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa Assunta Di Basilico, che constata la regolare convocazione della stessa e la presenza della maggioranza degli associati e del consiglio direttivo.

La Presidente dichiara l'Assemblea costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama la Prof.ssa Mariella De Magistris a svolgere mansioni di segreteria, che accetta, dando quindi lettura dell'ordine del giorno:

- cambio dell'Art. 9 dello Statuto secondo comma;
- vari ed eventuali.

La Presidente passando alla trattazione del primo punto, illustra le motivazioni per il necessario cambio del secondo comma dell'Art. 9 dello Statuto dell'Associazione Essere Oltre, che recita quanto segue:

“hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 6 mesi, nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo” omissis... Tale cambio è necessario per la regolare iscrizione al Runts.

Si fa presente che precedentemente era stata inviata la pratica al Runts, ai fini della regolare iscrizione, la stessa è stata rifiutata in quanto è necessaria la modifica del secondo comma Art.9 come segue:

“hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno “tre mesi” nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo.

L'Assemblea dopo breve discussione, all'unanimità

Delibera

di variare il secondo comma dell'Art.9 dello Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

**Presidente Assunta Di Basilico
Vicepresidente Donatella D'Amico
Segretario Mariella De Magistris**

..... originale dell'atto qui
registrato il **17.07.2022** al
n. **2676** serie **3**
Versati Euro **Operatori Tributarie**
(..... **Camillo Centoguerri**
..... **Firma su delega del Direttore Provinciale**
con Mod. **Augusto Calmano**.....
IL DIRETTORE TERRITORIALE

[Signature of Assunta Di Basilico]
[Signature of Donatella D'Amico]
[Signature of Mariella De Magistris]

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata " **ESSERE OLTRE ASSOCIAZIONE CONTRO LE MALATTIE NEUROLOGICHE E DEGENERATIVE - BENESSERE - FORMAZIONE - PREVENZIONE - ETS**", ai sensi dell' articolo 32 e seguenti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito l' Associazione).

ART. 2 SEDE

L' Associazione ha sede nel Comune di Pescara e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell' ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell' organo amministrativo e relativa comunicazione all' Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

ART. 3 DURATA DELL' ASSOCIAZIONE

La durata dell' Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell' assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 SCOPO E ATTIVITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

L' Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all' articolo 5, comma 1 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettera:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed inter-

nazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione opera promuovendo la diffusione della cultura e dello sport e l'inclusione sociale contro ogni forma di discriminazione.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- promuovere e partecipare a progetti sociali, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, tesi a:

a) garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; b) la disseminazione della cultura dello sport, anche promuovendo iniziative culturali e sociali;

- interventi di inclusione, promozione rivolti a disabili, e alle fasce deboli della popolazione;

- iniziative per la diffusione dell'antiviolenza di genere;

- organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri, eventi musicali e spettacoli;

- organizzare aste di beneficenza;

- pubblicare libri, e-book, paper;

- attività tese a promuovere il benessere psicofisico della persona

- promuovere, organizzare e gestire iniziative di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione, anche mediante la gestione di Istituzioni di studi e ricerche, canonicamente eretti, affiliati, aggregati o incorporati ad altri enti, pubblici o privati, statali o internazionali o di paese terzo;

- promuovere iniziative di "wellness at work" benessere al lavoro e a scuola;

- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste;

- elaborare proposte anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi e simili;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.

L'Associazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017. A tali fini l'Associazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, statali e non statali, nazionali o internazionali, e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia esclusivamente o principalmente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione stessa, partecipare a bandi di concorso/gare/progetti, comunali, regionali, nazionali e comunitari, per ottenere il finanziamento di attività connesse alle finalità dell'associazione. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in

Italia che all' Estero.

L' Associazione, pur non perseguendo scopo di lucro, può tuttavia compiere ogni attività commerciale e finanziaria, sempre che sia funzionale alle proprie esigenze gestionali ovvero sia strumentale al conseguimento dei propri fini istituzionali. Può altresì possedere partecipazioni nel capitale di società, di consorzi e di enti operanti nelle materie di interesse comune.

L' Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall' Associazione avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati. L' Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l' attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all' articolo 33 comma 1 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 5 AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soggetti che intendono far parte dell' Associazione devono presentare domanda scritta all' organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato e annotata, a cura dell' organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l' organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all' interessato. L' interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull' istanza di ammissione si pronunci l' assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L' adesione all' Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Possono aderire all' Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L' esclusione è deliberata dall' organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all' associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all' assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell' Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall' esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno sei mesi ha diritto di voto per l' approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l' elezione degli organi amministrativi dell' Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell' Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l' associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all' organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell' Associazione alla presenza di persona indicata dall' organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell' Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l' eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall' organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6 VOLONTARI

L' Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell' opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell' Associazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari saranno iscritti in apposito Registro dei Volontari e l' Associazione provvederà ad assicurare i volontari medesimi a norma dell' art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e possono far pervenire al Consiglio Direttivo proposte per iniziative e programmi.

ART. 7 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Gli organi dell' Associazione sono:

- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

ART. 8 ELEZIONI ALLE CARICHE ASSOCIATIVE

L' elezione degli organi dell' Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all' elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell' assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell' Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote

associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno sei mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un

altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati (si può mettere come per le ordinarie?) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 11 ORGANO AMMINISTRATIVO (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione o ad essa affidati;
- trasferire, se necessario, la sede legale dell' Associazione nel Comune in cui è situata.

L' organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all' anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L' adunanza dell' organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

L' organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell' organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L' organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell' avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 COMPOSIZIONE DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO

L' Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l' interdetto, l' inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l' interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri dell' organo amministrativo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell' atto costitutivo e, successivamente, dall' assemblea degli associati.

L' organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell' ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l' organo amministrativo convoca entro 30 giorni l' assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal

vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

ART. 13 COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 14 ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c., non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117,



esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l' assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell' apposito registro.

Qualora i membri dell' organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L' organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L' incarico di membro dell' organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L' assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l' Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L' incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 16 PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

L' Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L' Associazione ha l' obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17 RISORSE ECONOMICHE

L' Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell' Associazione.

ART. 18 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L' Associazione ha l' obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 19 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 20 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 21 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

ART. 22 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.